

Condizioni
generali d'assicurazione (CGA)
per l'assicurazione motocicli
smile.bike – edizione MRA 8.0



Indice

G Disposizioni comuni	3	A Assistance	13
G.1 Inizio e fine della copertura assicurativa	3	A.1 Veicoli e persone assicurati	13
G.2 Diritto applicabile, basi del contratto	4	A.2 Rischi e danni assicurati	13
G.3 Veicolo sostitutivo	4	A.3 Rischi e danni non assicurati	14
G.4 Targhe trasferibili	4	A.4 Procedura in caso di sinistro	14
G.5 Premio	4		
G.6 Deposito delle targhe (sospensione)	4		
G.7 Modifiche del contratto	5	R Protezione giuridica	15
G.8 Riduzione e regresso	5	R.1 Persone e veicoli assicurati	15
G.9 Rinuncia alla riduzione della prestazione e al regresso in caso di colpa grave	5	R.2 Validità territoriale	15
G.10 Cessione delle prestazioni assicurate	5	R.3 Prestazioni assicurate	15
G.11 Assicuratore	5	R.4 Casi di protezione giuridica assicurati	15
G.12 Adempimento del contratto e foro competente	5	R.5 Casi di protezione giuridica non assicurati	16
G.13 Comunicazioni	6	R.6 Ulteriori disposizioni	16
H Assicurazione responsabilità civile	6		
H.1 Persone e veicoli assicurati	6		
H.2 Pretese di responsabilità civile assicurate	6		
H.3 Pretese di responsabilità civile non assicurate	6		
H.4 Prestazioni assicurate	7		
H.5 Franchigia	7		
H.6 Gradi di premio	7		
H.7 Procedura in caso di sinistro	8		
K Assicurazione casco	8		
K.1 Veicoli ed accessori assicurati	8		
K.2 Rischi e danni assicurati	8		
K.3 Coperture complementari (se assicurate)	9		
K.4 Rischi e danni non assicurati	9		
K.5 Prestazioni assicurate	10		
K.6 Franchigia	10		
K.7 Gradi di premio	10		
K.8 Procedura in caso di sinistro	11		
K.9 Definizioni	11		
U Assicurazione infortunio utenti	11		
U.1 Persone assicurate	11		
U.2 Rischi e danni assicurati	11		
U.3 Rischi e danni non assicurati	11		
U.4 Prestazioni assicurate	12		
U.5 Disposizioni sulle prestazioni complementari	13		
U.6 Procedura in caso di sinistro	13		

Per ragioni di praticità e di chiarezza, nelle nostre Condizioni di assicurazione non si fa distinzione fra la forma maschile e quella femminile; i termini usati sono quelli d'uso corrente della legge e del linguaggio parlato, che – va da sé – si rivolgono sempre anche a tutte le persone di sesso femminile.

G.1 Inizio e fine della copertura assicurativa

G.1.1 Preparazione del contratto

Lo stipulante prepara autonomamente il contratto in seguito alla richiesta telefonica o tramite internet, rispondendo in modo veritiero a tutte le domande di smile.direct. Riceverà in seguito la polizza e la fattura del premio. Le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni particolari d'assicurazione (CPA) sono a sua disposizione in forma elettronica. smile.direct prepara l'attestato di assicurazione in forma cartacea o elettronica.

G.1.2 Perfezionamento del contratto, inizio della copertura assicurativa

Il contratto acquista effetto attivando l'attestato di assicurazione presso l'Ufficio della circolazione, tuttavia non prima del giorno indicato sulla polizza come data d'inizio. I tipi di assicurazione, le varianti, le coperture, le somme assicurate e le franchigie scelte dallo stipulante sono convenuti nella polizza.

G.1.3 Obbligo di dichiarazione

Lo stipulante è tenuto a rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande poste oralmente o per iscritto. Con l'attivazione dell'attestato di assicurazione presso l'Ufficio della circolazione, lo stipulante conferma in particolare la correttezza dei dati indicati nella polizza.

Se, alla conclusione dell'assicurazione, chi era tenuto a fornire informazioni ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, di cui era o doveva essere a conoscenza e di cui si fa menzione nei documenti della polizza, smile.direct ha il diritto di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta entro 4 settimane dopo essere venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

Se la presente assicurazione veicoli a motore è rescissa mediante disdetta di cui al paragrafo precedente, viene meno anche l'obbligo di smile.direct di erogare prestazioni per sinistri già incorsi, la cui causa ed entità sono state influenzate dal fatto rilevante taciuto o notificato in modo inesatto. Se smile.direct ha già adempiuto l'obbligo di prestazioni, essa ha diritto al rimborso.

G.1.4 Modifica del rischio

Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante dichiarato nella polizza subisce una modifica, dando effetto a un aggravamento del rischio, lo stipulante deve darne immediato avviso a smile.direct. In tal caso, essa ha il diritto di adattare il contratto in base alle caratteristiche di rischio mutate.

In caso di diminuzione del rischio, smile.direct riduce l'estensione della copertura assicurativa e il premio in base alla nuova entità del rischio, tuttavia, se la comunicazione avviene in ritardo, non prima della data della notifica da parte dello stipulante.

Se chi era tenuto a fornire informazioni ha dichiarato inesattamente o ha taciuto la modifica di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, di cui era o doveva essere a conoscenza e di cui si fa menzione nei documenti della polizza, smile.direct non è legata al contratto per il periodo successivo.

G.1.5 Durata, scadenza del contratto

Le coperture assicurative iniziano con il perfezionamento del contratto secondo l'art. G.1.2 e durano fino al giorno stampato sulla polizza come data di scadenza. Il contratto dura, di regola, un anno.

Il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza. La disdetta deve prevenire a smile.direct al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta. Al rinnovo del contratto è dovuto un nuovo premio annuo.

G.1.6 Ambito di applicazione

a) Validità territoriale

Fatte salve le disposizioni particolari, l'assicurazione copre i sinistri verificatisi:

- in Europa secondo l'ambito di copertura attuale della Carta internazionale di assicurazione (i Paesi che sono sospesi dalla Convenzione sono considerati in ogni caso non assicurati);
- negli altri Stati del Mediterraneo;
- negli Stati insulari del Mediterraneo;
- nel territorio del Kosovo (qui l'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore è considerata in ogni caso non assicurata).

Per il trasporto via mare la copertura vale integralmente, a condizione che il luogo di partenza e quello di arrivo si trovino nell'ambito della validità territoriale.

b) Validità temporale

L'assicurazione copre i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

G.1.7 Sinistro

Dopo ogni evento assicurato per il quale smile.direct deve versare un indennizzo, lo stipulante o smile.direct possono disdire la copertura assicurativa interessata o l'intero contratto e precisamente:

- lo stipulante: al più tardi 14 giorni dopo aver avuto notizia del pagamento. Il contratto si estingue 14 giorni dopo il recapito della disdetta a smile.direct;
- smile.direct: al più tardi al pagamento dell'indennizzo. Il contratto termina 14 giorni dopo il recapito della disdetta allo stipulante.

G.1.8 Cambiamento di detentore

Se cambia il detentore del veicolo assicurato (cambiamento del detentore) e viene attivato un nuovo attestato d'assicurazione emesso da un'altra compagnia d'assicurazione, il contratto cessa alla data di cambiamento dell'Ufficio della circolazione.

Dopo aver ricevuto notizia del cambiamento di detentore, smile.direct può rescindere il contratto entro 14 giorni. Se smile.direct si avvale di questo diritto, la protezione assicurativa si estingue 4 settimane dopo il recapito della dichiarazione di recesso al nuovo detentore. Il nuovo detentore ha diritto alla parte di premio fino alla fine dell'anno d'assicurazione in corso.

Al cambiamento di detentore i gradi di bonus vengono ripristinati a partire da quel momento.

G.1.9 Fallimento dello stipulante

Se lo stipulante va in fallimento, il contratto cessa all'apertura del fallimento.

Se, tuttavia, fra le diverse cose assicurate esistono dei pezzi di valore non pignorabili, il diritto fondato derivante da polizze d'assicurazione per questi pezzi rimane al debitore e alla sua famiglia.

G.1.10 Ritiro della licenza di condurre

Lo stipulante deve comunicare un ritiro della licenza di condurre del conducente abituale in seguito a guida:

- in stato d'ebrietà;
- sotto l'influenza di droghe;
- sotto l'influenza di medicinali;
- con massiccio superamento della velocità massima consentita. (art. 90 cpv. 2 e cpv. 3 Legge federale sulla circolazione stradale, in seguito LCStr)

In questi casi smile.direct ha il diritto di modificare o di rescindere il contratto.

G.1.11 Domicilio del detentore, luogo di stanza del veicolo o immatricolazione del veicolo con targhe estere

Se il detentore del veicolo trasferisce all'estero il proprio domicilio o il luogo di stanza fisso del veicolo, oppure immatricola il veicolo con targhe estere, il contratto e/o la copertura si estinguono dopo 30 giorni. L'assicurazione non copre i veicoli con luogo di stanza permanente all'estero.

G.1.12 Altri motivi di terminazione

In caso di attivazione di un nuovo attestato d'assicurazione emesso da un'altra compagnia d'assicurazione in seguito a cambiamento del veicolo, rimessa in circolazione dopo il deposito delle targhe per un periodo di almeno 14 giorni, messa in circolazione di targhe trasferibili o cambio di Cantone, il contratto termina alla data di cambiamento dell'Ufficio della circolazione.

G.2 Diritto applicabile, basi del contratto

Questo contratto è soggetto al diritto svizzero. La polizza, le CGA, eventuali altre Condizioni particolari o Condizioni complementari formano le basi del contratto. Per il resto si applicano la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA), la Legge sulla circolazione stradale (LCStr), il Codice di procedura civile (CPC) e la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

Con l'attivazione dell'attestato d'assicurazione presso l'Ufficio della circolazione, lo stipulante conferma di avere ricevuto i documenti del contratto, o di aver preso conoscenza che singoli documenti contrattuali secondo l'art. G1.1 sono disponibili in forma elettronica e, in particolare, di avere preso conoscenza delle informazioni ivi contenute in merito ai rischi assicurati, all'estensione della copertura assicurativa, ai premi dovuti e ad ulteriori obblighi, nonché alla durata e alla terminazione del contratto.

G.3 Veicolo sostitutivo

Se, in luogo del veicolo assicurato, viene utilizzato un veicolo sostitutivo della stessa categoria e della medesima fascia di prezzo, le assicurazioni stipulate in base alla polizza valgono anche per il veicolo sostitutivo alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione a circolare per il veicolo sostitutivo è stata rilasciata dall'ufficio competente;
- b) il veicolo sostitutivo circola con le targhe indicate nella polizza.

Se il veicolo sostitutivo viene utilizzato per più di 30 giorni consecutivi, smile.direct deve esserne informata. Se lo stipulante non informa smile.direct, viene meno l'obbligo di erogare prestazioni in caso di sinistro nei confronti dello stipulante e delle persone assicurate. Allo stipulante sarà richiesto il rimborso delle prestazioni che, ai sensi della LCStr, vanno pagate direttamente alle persone lese.

Se è stata stipulata un'assicurazione casco, questa vale per il veicolo sostituito nell'ambito della copertura casco parziale. Per gli eventi di collisione, invece, vale unicamente se il sinistro non è avvenuto su una strada aperta alla circolazione pubblica.

Se il veicolo sostitutivo non viene più utilizzato o il veicolo sostituito viene rimesso in circolazione con le sue targhe, si estinguono le assicurazioni per il veicolo sostitutivo.

G.4 Targhe trasferibili

G.4.1 Copertura assicurativa

L'assicurazione vale per i veicoli che sono immatricolati presso l'Ufficio della circolazione con le targhe registrate nella polizza, e precisamente:

- a) integralmente per il veicolo regolarmente munito di targhe;
- b) per i veicoli senza targhe solamente se l'evento si è verificato su strade che non sono aperte alla circolazione pubblica.

G.4.2 Regresso

Se i veicoli vengono utilizzati contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica e, in seguito ad un evento intervenuto, smile.direct deve erogare prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile, essa può chiederne il rimborso allo stipulante o agli assicurati. smile.direct non eroga alcuna prestazione da nessun'altra assicurazione stipulata in aggiunta, ad eccezione dell'assicurazione protezione giuridica.

G.5 Premio

G.5.1 Scadenza

In linea di principio il premio deve essere pagato entro la data di scadenza prevista dalla polizza. Se è stato concordato il pagamento a rate, viene riscosso un supplemento rateale. Le singole rate del premio sono dovute alla data della loro scadenza prevista dalla polizza. Le rate non ancora scadute si considerano prorogate. Le parti contraenti rinunciano alla riscossione dei saldi di fatture premi inferiori a CHF 10.

Il mancato pagamento del premio o di una singola rata comporta l'invio del sollecito previsto dalla legge, incluse le tasse di riscossione. Per il pagamento la legge impone un termine di 14 giorni dall'invio del sollecito.

Se questo termine scade senza che il premio o la rata concordata siano pervenuti a smile.direct, la copertura assicurativa viene sospesa.

Allo stipulante sarà richiesto il rimborso di prestazioni che, ai sensi della Legge sulla circolazione stradale, vanno pagate direttamente a persone lese.

Con la lettera di sollecito, smile.direct è autorizzata a dichiarare la rescissione del contratto nel caso in cui la scadenza del termine venga ignorata. Dopo la comunicazione all'Ufficio della circolazione, questo dispone il ritiro delle targhe e della licenza di circolazione.

G.5.2 Rimborso

Se il contratto viene annullato per motivi di legge o per un motivo previsto dal contratto, il premio convenuto per l'anno d'assicurazione in corso è dovuto solo in misura proporzionale fino al momento dello scioglimento del contratto.

L'intero premio annuo è tuttavia dovuto se:

- a) lo stipulante disdice il contratto in seguito a un danno parziale e, al momento della disdetta, il contratto era in vigore da meno di un anno;
- b) smile.direct versa le prestazioni in caso di danno totale.

G.5.3 Retribuzione di mediatori

Se, per la stipulazione del presente contratto d'assicurazione o la relativa consulenza, gli interessi dello stipulante sono curati da una terza persona, per es. un mediatore, è possibile che smile.direct, sulla base di un accordo in tal senso, corrisponda un compenso a questa terza persona per la sua attività. Se lo stipulante desidera ricevere maggiori informazioni al riguardo, deve rivolgersi a tale terza persona.

G.6 Deposito delle targhe (sospensione)

Se le targhe del veicolo assicurato sono depositate presso l'Ufficio della circolazione, l'assicurazione rimane sospesa fino alla rimessa in circolazione tramite un nuovo attestato d'assicurazione emesso da smile.direct.

Se è stata stipulata un'assicurazione casco parziale o protezione giuridica circolazione o veicoli, questa copertura rimane in vigore durante il periodo di deposito delle targhe. I danni in seguito a collisione continuano ad essere assicurati, a meno che non intervengano su strade aperte alla circolazione pubblica.

Si applica uno sconto per la sospensione. Questo sconto ammonta a:

- a) 0% per le coperture della protezione giuridica secondo il paragrafo R;

- b) 50% per le coperture della casco parziale secondo l'art. K.2.2-2.10;
- c) 100% per tutte le altre coperture.

Non appena l'Ufficio della circolazione notifica il deposito delle targhe a smile.direct, l'accredito dello sconto – pro rata temporis dalla data del deposito fino alla prossima scadenza del premio – viene conteggiato con un eventuale premio ancora dovuto o rimborsato.

Se lo stipulante desidera sospendere tutte le coperture previste dal contratto d'assicurazione, deve darne notifica scritta. Tale modifica diventa effettiva al più presto alla data di notifica dello stipulante.

Se lo stipulante deposita le targhe del veicolo assicurato all'Ufficio della circolazione e non esiste più un'assicurazione casco parziale o protezione giuridica veicoli o circolazione valida, il contratto termina 2 anni dopo il deposito delle targhe.

G.7 Modifiche del contratto

G.7.1 Diritto di modifica

smile.direct può chiedere di modificare il contratto a partire dall'anno d'assicurazione successivo in caso di variazioni di:

- a) premi;
- b) sistemi di bonus;
- c) disposizioni riguardanti le franchigie;
- d) prestazioni;
- e) tasse legali;
- f) emolumenti.

Se vengono apportate modifiche al contratto, smile.direct comunica allo stipulante le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno d'assicurazione.

G.7.2 Basi del premio

Il premio si basa sull'estensione della copertura scelta e sulle indicazioni fornite dallo stipulante riguardanti le persone assicurate e il veicolo. Se cambia uno di questi dati, smile.direct ha il diritto di adattare il contratto alla situazione mutata.

G.7.3 Accettazione

Se smile.direct non riceve alcuna disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione, le modifiche al contratto si considerano accettate dallo stipulante.

G.7.4 Rifiuto

Se lo stipulante non è d'accordo con le modifiche al contratto, può disdire per iscritto le sezioni interessate dalle modifiche o l'intero contratto alla fine dell'anno d'assicurazione.

Non rappresentano motivo di disdetta le modifiche dei premi che avvengono in seguito a cambiamenti del grado di premio e a variazioni delle tasse federali o di altri emolumenti.

G.8 Riduzione e regresso

smile.direct può procedere a una riduzione della prestazione o ad un regresso nei confronti dello stipulante o delle persone assicurate, se un rifiuto o una riduzione delle prestazioni è legalmente ammesso in base alle presenti disposizioni o alla legislazione svizzera. Per esempio in caso di:

- a) limitazioni della copertura secondo gli articoli H.3; K.4; U3; A3; R5;
- b) abuso delle targhe trasferibili nonché impiego delle targhe contrario alle disposizioni di legge o di contratto;
- c) violazione degli obblighi relativi alla stipula del contratto (violazione dell'obbligo di dichiarazione secondo l'art. G.1.3);
- d) comportamento non conforme al contratto in caso di sinistro;
- e) sinistro causato da colpa grave.

Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive degli onorari per avvocati e delle spese giudiziarie pagate. Un regresso può avvenire anche dopo l'estinzione della presente assicurazione, in caso di pretese in base alla Carta internazionale d'assicurazione o da assicurazioni obbligatorie estere.

In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dalla diffida comporta l'estinzione dell'intero contratto. Rimane inoltre riservato il diritto di regresso.

G.9 Rinuncia alla riduzione della prestazione e al regresso in caso di colpa grave

Se è stata stipulata l'assicurazione complementare in caso di colpa grave, smile.direct rinuncia al suo diritto contrattuale o legale di riduzione delle prestazioni o di regresso per gli eventi assicurati causati per colpa grave dallo stipulante o dal conducente del veicolo indicato nella polizza. Questo vale per tutte le coperture assicurate nella polizza.

Non avviene una rinuncia se la persona assicurata ha causato l'evento assicurato in stato d'ebrietà o di inattitudine alla guida, o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o di medicinali, o violando un limite di velocità (art. 31 cpv. 2, art. 65 cpv. 3 e art. 90 cpv. 4 LCStr) oppure se il conducente ha eluso un provvedimento per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a LCStr). In quest'ultimo caso la quota non assicurata è almeno del 20%.

Non avviene una rinuncia se il detentore o il conducente deve assumersi una colpa per il furto del veicolo.

G.10 Cessione delle prestazioni assicurate

Senza l'esplicito consenso di smile.direct, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima del loro calcolo definitivo.

G.11 Assicuratore

I rischi contemplati in tutte le parti concordate della presente assicurazione veicoli a motore, ad eccezione dell'assicurazione protezione giuridica, sono assicurati da: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.

I rischi contemplati nell'assicurazione protezione giuridica sono assicurati da: Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

Responsabile per la presente assicurazione veicoli a motore è: smile.direct assicurazioni (smile.direct nelle CGA), una società affiliata della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.

G.12 Adempimento del contratto e foro competente

Gli assicuratori (ai sensi dell'art. G.11) devono adempiere i loro obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la sede dell'assicurato o dello stipulante in Svizzera.

In caso di controversie giuridiche l'assicurato può scegliere tra il foro ordinario oppure il proprio domicilio svizzero o la propria sede svizzera.

G.13 Comunicazioni

Le richieste di servizio e di consulenza possono essere rivolte a smile.direct per via telefonica, elettronica o per iscritto:

Centro servizi:

0844 848 444

Internet: www.smile-direct.ch

E-Mail: info@smile-direct.ch

Corrispondenza:

smile.direct assicurazioni

Zürichstrasse 130

8600 Dübendorf

Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le richieste riguardanti i sinistri nonché come centrale d'emergenza per le prestazioni Assistance è a disposizione il seguente numero gratuito: Numero sinistri: 0800 848 488 (24 ore su 24)

I sinistri e i casi d'emergenza devono essere comunicati immediatamente. Gli altri obblighi degli assicurati in caso di sinistro sono regolati nelle presenti disposizioni, nei singoli tipi di assicurazione e di copertura. In caso di violazione colposa di tali obblighi, la prestazione viene rifiutata o diminuita, a meno che l'assicurato non dimostri che tale comportamento non abbia inciso né sul danno né sulle sue conseguenze.

H Assicurazione responsabilità civile

H.1 Persone e veicoli assicurati

H.1.1 Persone

Sono assicurati il detentore del veicolo assicurato e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo la legislazione sulla circolazione stradale.

H.1.2 Veicoli

Sono assicurati i veicoli specificati nella polizza.

Sono assicurati anche i rimorchi trainati o i veicoli rimorchiati o spinti da questi veicoli nonché i rimorchi non attaccati – (se è data la responsabilità ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli).

H.2 Pretese di responsabilità civile assicurate

H.2.1 Pretese in materia di responsabilità civile

Sono assicurate le pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate secondo H.1.1 in base alle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile a causa di:

- ferimento o uccisione di persone (danni corporali);
- danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali) nelle seguenti situazioni:
 - mentre il veicolo è in funzione;
 - in incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in funzione;
 - mentre si presta assistenza per incidenti in cui è coinvolto il veicolo;
 - salendo sul incidenti in cui è coinvolto il veicolo;
 - aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo, come pure;
 - agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali.

H.2.2 Spese per la prevenzione dei sinistri

Se, in seguito ad un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di un sinistro assicurato, la presente assicurazione si estende anche alle spese sostenute da una persona assicurata secondo H.1.1, causate da misure idonee adottate per scongiurare il pericolo.

H.2.3 Pretese derivanti dalla guida di veicoli di terzi all'estero

L'assicurazione copre i danni causati dallo stipulante, o dal coniuge o dal partner convivente dello stipulante, in qualità di conducente di un veicolo noleggiato, sottoposto all'obbligo di assicurazione, (per es. automobile presa a noleggio), se non esiste una copertura fornita da un'assicurazione responsabilità civile stipulata per il veicolo di terzi.

Se il detentore del veicolo a motore utilizzato non ha stipulato la necessaria assicurazione responsabilità civile o questa era invalida al momento del sinistro, viene meno la copertura derivante dal presente contratto.

Si considera estero il campo di validità territoriale di cui all'art. G.1.6 senza la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

H.2.4 Pretese di diritto pubblico ai sensi della legge sui danni ambientali della UE

Con riserva dell'art. H.3.6, l'assicurazione copre le pretese di diritto pubblico attinenti alla riparazione di danni ambientali e alla presa in carico dei relativi costi, ai sensi della legge sui danni ambientali della UE, qualora essi siano stati causati da un incidente, un guasto o un'avaria improvvisa e incidentale al normale funzionamento del veicolo (avaria di funzionamento). La copertura assicurativa vale nei paesi UE che hanno recepito la direttiva 2004/35 CE del 21.4.2004 nella loro legislazione nazionale.

H.3 Pretese di responsabilità civile non assicurate

Se le circostanze descritte sotto erano riconoscibili per i passeggeri o avrebbero dovuto esserlo, prestando la dovuta attenzione, le esclusioni e restrizioni della copertura valgono per analogia anche per i passeggeri.

Le seguenti restrizioni nei confronti delle persone lese valgono solo se sono ammissibili per legge.

H.3.1 Danni propri

Sono escluse dall'assicurazione le pretese:

- del detentore, ad eccezione dei diritti derivanti da danni corporali causati da persone di cui è responsabile ai sensi della legge sulla circolazione stradale;
- per danni materiali del coniuge, del partner registrato e del partner convivente del detentore, nonché dei parenti del detentore che vivono in comunione domestica con lui;
- per danni al veicolo assicurato, al rimorchio, a veicoli rimorchiati o spinti come pure per danni a cose o animali attaccati a questo veicolo o con esso trasportati, ad eccezione di oggetti che la persona lesa porta con sé, come bagagli e simili.

H.3.2 Corse illecite

L'assicurazione non copre le pretese di persone che hanno sottratto il veicolo o che potevano riconoscerne la sottrazione.

H.3.3 Motorismo

L'assicurazione non copre le pretese di risarcimento danni in caso di partecipazione a corse, rally e simili gare di velocità, compresi i percorsi di prova o i corsi di guida sportiva, nonché in caso di qualsiasi spostamento con il veicolo su piste di gara, circuiti o altre aree che vengono utilizzate per manifestazioni sportive con veicoli a motore.

In Svizzera o nel Principato del Liechtenstein la copertura assicurativa è tuttavia data, se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prevista dalla legge. All'estero la copertura assicurativa sussiste, se le pretese della parte lesa cadono sotto il diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein.

H.3.4 Incendio, esplosione ed energia nucleare

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni di cui si risponde secondo la legislazione sull'energia nucleare.

H.3.5 Prestazioni legali alle parti lese rimborsabili dallo stipulante

L'assicurazione non copre la responsabilità civile:

- a) per guida del veicolo senza autorizzazione ufficiale;
- b) dei conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prevista dalla legge;
- c) dei conducenti con licenza per allievi che guidano senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- d) delle persone che utilizzano i veicoli a loro affidati senza possedere la necessaria autorizzazione;
- e) delle persone che hanno sottratto il veicolo;
- f) dei conducenti che trasportano persone contrariamente alle prescrizioni di legge;
- g) per il trasporto di merci pericolose ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale nonché per l'uso di veicoli a motore per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale a conducenti individuali, se nel contratto non è previsto un accordo di tenore contrario (CPA).

smile.direct fornisce tuttavia una copertura assicurativa alle persone assicurate se queste mancanze non avrebbero potuto essere riconosciute, pur prestando la debita attenzione.

I danni compresi nella copertura assicurativa responsabilità civile che insorgono mentre il detentore mette a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet), sono coperti solo in misura sussidiaria alle assicurazioni della relativa piattaforma internet.

H.3.6 Pretese di diritto pubblico ai sensi della legge sui danni ambientali della UE

- a) derivanti da impatti sull'ambiente inevitabili, necessari o accettati per motivi aziendali;
- b) derivanti da consapevoli violazioni di leggi, ordinanze, disposizioni o decisioni amministrative a salvaguardia dell'ambiente;
- c) che vanno oltre gli obblighi di legge per accordo contrattuale o accettazione;
- d) nonché pretese di regresso e compensazione di terzi.

H.4 Prestazioni assicurate

smile.direct paga le richieste derivanti da pretese di responsabilità civile giustificate e respinge le pretese ingiustificate.

H.4.1 Somma assicurata

Le prestazioni per ciascun evento assicurato sono limitate alle somme assicurate per danni corporali e materiali indicate nella polizza, comprensive di eventuali interessi compensativi, onorari per avvocati e spese giudiziarie, fatti salvi gli interessi delle parti lese.

H.4.2 Limitazioni

Le prestazioni per danni corporali e materiali causati da incendio, esplosione ed energia nucleare, nonché per le spese per la prevenzione dei danni sono limitate complessivamente per ciascun evento assicurato alle somme minime legali secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), comprensive degli interessi compensativi, degli onorari per avvocati e periti e delle spese giudiziarie, fatti salvi i diritti delle parti lese. Le spese per le pretese di diritto pubblico ai sensi della legge sui danni ambientali della UE secondo l'articolo H.2.4 sono limitate a una cifra complessiva di CHF 5 milioni per evento assicurato.

H.4.3 Pagamenti diretti alle parti lese e regresso:

Se smile.direct ha pagato degli indennizzi direttamente alla parte lesa, l'importo deve esserle rimborsato fino all'ammontare della franchigia convenuta, indipendentemente da chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell'evento assicurato.

Può essere chiesto il rimborso totale o parziale delle seguenti prestazioni:

- a) se vi sono motivi legali o contrattuali;
- b) se smile.direct deve erogare prestazioni in base a una convenzione internazionale (esempio: carta verde) o a disposizioni estere, dopo che la Sua assicurazione era già stata sospesa o era cessata;
- c) se smile.direct deve erogare prestazioni in base a una convenzione internazionale (esempio: carta verde) o a disposizioni estere e per lo stesso evento esisterebbe in Svizzera un diritto di regresso, in misura corrispondente a questo diritto di regresso.

Se smile.direct non avrà ricevuto il pagamento entro 4 settimane dalla nostra richiesta, chiederemo per iscritto il pagamento entro 14 giorni dopo l'invio della diffida. In caso di inosservanza della diffida, l'intero contratto si estinguerà dopo questi 14 giorni.

L'importo corrispondente rimane dovuto.

H.5 Franchigia

La franchigia stabilita nella polizza vale per ogni sinistro per il quale smile.direct deve erogare delle prestazioni. Lo stipulante è tenuto a versare tale importo a smile.direct entro 30 giorni, indipendentemente da chi si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro.

Una franchigia concordata per giovani conducenti vale solo se, al momento dell'evento assicurato, il conducente non ha ancora 25 anni (giorno di riferimento: 25° compleanno).

Non si applica la franchigia per i sinistri di un giovane conducente registrato nel contratto come conducente abituale.

Una franchigia concordata per nuovi conducenti vale solo se la persona, di età superiore ai 25 anni (giorno di riferimento: 25° compleanno), al momento dell'evento assicurato possiede da meno di due anni la licenza che la autorizza a condurre il veicolo assicurato. Per il calcolo di questo termine non si considera la licenza per allievo conducente. Il mancato pagamento, entro un termine di 14 giorni dalla diffida, comporta l'estinzione dell'intero contratto. Rimane inoltre riservata la richiesta di pagamento della franchigia.

Non si applica la franchigia per i sinistri di un nuovo conducente registrato nel contratto come conducente abituale.

La franchigia non si applica:

- a) se sono erogati degli indennizzi nonostante l'innocenza della persona assicurata (pura responsabilità causale);
- b) se l'importo dell'indennizzo viene rimborsato a smile.direct entro 30 giorni dopo che lo stipulante ha avuto notizia della liquidazione del sinistro;
- c) se non deve essere erogato alcun indennizzo per il sinistro notificato;
- d) in caso di indennizzi per corse illecite senza colpa del detentore per la sottrazione del veicolo;
- e) per sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida in possesso di concessione ufficiale o durante l'esame di guida ufficiale.

H.6 Gradi di premio

H.6.1 Sistema dei gradi di premio

Gradi di premio in % del premio base:

1: 40%	4: 55%	7: 80%	10: 110%	13: 140%
2: 45%	5: 60%	8: 90%	11: 120%	14: 150%
3: 50%	6: 70%	9: 100%	12: 130%	15: 160%

Il grado di premio determinante al momento della stipula o del rinnovo del contratto è indicato nella polizza.

In mancanza di sinistri nell'anno d'assicurazione scaduto, il nuovo premio annuo viene calcolato secondo il prossimo grado inferiore.

In caso di pagamenti oppure riserve in seguito a sinistro, nell'anno d'assicurazione successivo il premio viene aumentato di 4 gradi per ogni sinistro. Questo vale anche se la questione della colpa non è stata ancora chiarita definitivamente.

Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze o se le spese per il sinistro vengono rimborsate entro 30 giorni dalla comunicazione, il grado di premio viene corretto.

Non vi è alcun aumento del grado di premio in caso di sinistri per i quali non è dovuta alcuna franchigia secondo l'art. H.5 a) – e).

H.6.2 Protezione del bonus

Se convenuto nella polizza, smile.direct rinuncia alla retrogradazione nel sistema dei gradi di premio di cui all'art. H.6.1, indipendentemente dal numero di sinistri in un anno d'assicurazione.

H.7 Procedura in caso di sinistro

Solo smile.direct conduce le trattative a nome dello stipulante oppure è autorizzata, come rappresentante delle persone assicurate, a concludere accordi e ad intentare processi riguardanti pretese di responsabilità civile. Per il trattamento del sinistro essa è autorizzata a incaricare uffici esterni quali rappresentanti. La liquidazione dei sinistri è vincolante per l'assicurato a tutti gli effetti. Quest'ultimo non è autorizzato né a effettuare pagamenti né a riconoscere pretese. Egli è tenuto a notificare immediatamente i sinistri e a coadiuvare smile.direct nell'accertamento dei fatti.

Dopo la notifica, smile.direct si occupa dell'evasione del sinistro. smile.direct ha il diritto di richiedere un'ulteriore notifica scritta dei sinistri che sono stati comunicati per telefono o online.

K Assicurazione casco (se inclusa nel contratto)

K.1 Veicoli ed accessori assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore indicati nella polizza e i relativi ricambi, accessori o equipaggiamenti speciali e utensili. Gli equipaggiamenti e gli accessori che esulano dalla normale dotazione di serie, salvo altro accordo particolare, sono coassicurati fino al 10% del prezzo di listino, senza che sia dovuto un supplemento di premio. Non sono assicurati gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendentemente dal veicolo. Inoltre non sono considerati accessori: caschi, occhiali, guanti, stivali da motociclo e altri capi d'abbigliamento (equipaggiamento di sicurezza e abiti protettivi). Per i rimorchi occorre un'assicurazione casco a parte.

K.2 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni subiti dal veicolo in movimento, quando è fermo o durante il trasporto via mare o via terra. Se convenuto nella polizza, l'assicurazione comprende una:

- casco totale secondo l'art. K.2.1–K.2.10;
- casco parziale secondo l'articolo K.2.2–K.2.10.

K.2.1 Collisione

L'assicurazione copre i danni causati da eventi esterni, improvvisi e violenti, in particolare i danni dovuti a urti, scontri, cadute, sprofondamenti, carico e scarico, anche quando intervengono in seguito a danni d'esercizio, di rottura o dovuti a logorio; sono inoltre coperti i danni a seguito di atti dolosi e di vandalismo commessi da terzi.

K.2.2 Incendio

L'assicurazione copre i danni originati involontariamente a causa di incendio, fulmini, cortocircuito ed esplosione, nonché i danni dovuti allo spegnimento. Non sono assicurati i danni da abbruciacchiature e i danni a componenti elettrici ed elettronici che sono da attribuire a difetti interni.

K.2.3 Caduta di aeromobili

L'assicurazione copre il danneggiamento causato dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna di aeromobili o veicoli spaziali e di parti di essi.

K.2.4 Forze della natura

L'assicurazione copre i danni subiti involontariamente e causati direttamente da uragani (= vento della velocità di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, i danni dovuti alla pressione diretta della neve sul veicolo (pressione della neve), i danni causati dalla caduta diretta di rocce, sassi e masse di terra (scoscendimenti) sul veicolo, piene, inondazioni. L'enumerazione è esaustiva.

K.2.5 Masse nevose

L'assicurazione copre i danni subiti involontariamente, derivanti dalla caduta di neve o ghiaccio direttamente sul veicolo assicurato. Se si rompono e cadono dei rami a causa del peso della neve, sono coperti i danni cagionati dai rami e dalla neve al veicolo assicurato.

K.2.6 Animali

L'assicurazione copre i danni subiti involontariamente a seguito di collisione diretta con animali su strade pubbliche, nonché i danni consecutivi al veicolo. I danni insorti nel tentativo di schivare un animale non sono assicurati. Sono assicurati anche i danni cagionati dai morsi di martore o di animali.

K.2.7 Vandalismo

L'assicurazione copre i danni derivanti da atti dolosi e di vandalismo commessi da terzi ignoti quali la rottura di antenne, specchietti retrovisori, elementi ornamentali o tergicristalli, la foratura di pneumatici, l'introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante, la lacerazione di borse da sella e sedili e l'imbrattamento con vernici e spray. L'enumerazione è esaustiva.

K.2.8 Furto

L'assicurazione copre i danni derivanti da furto, sottrazione o rapina ai sensi delle disposizioni del codice penale. Sono assicurati anche i danneggiamenti del veicolo dovuti a tentativi di furto o di sottrazione o di rapina.

K.2.9 Liquidi

Sono assicurati anche i danni dovuti all'immissione erranea di carburante inadatto o di altri liquidi per veicoli fino a CHF 1'000.

K.2.10 Rottura vetri

Rottura vetri basic: l'assicurazione copre i danni da rottura, involontaria come pure dovuta a incidente, del parabrezza, dei finestrini laterali, del lunotto e del tetto in vetro (l'enumerazione è esaustiva). Sono assicurati anche i materiali impiegati in sostituzione del vetro.

A seconda di quanto convenuto nella polizza, si considerano inoltre assicurati:

Rottura vetri plus: i danni causati dalla rottura delle parti del veicolo in vetro o in materiali usati in sostituzione del vetro. È assicurato anche un danno allo specchietto retrovisore, se è stato danneggiato solo il corpo ed è necessario sostituirlo. Inoltre sono assicurati le lampadine a incandescenza e i diodi luminosi (LED), a condizione che vengano distrutti in occasione della rottura del vetro.

Non sarà pagato alcun indennizzo, se la sostituzione o la riparazione non viene eseguita, o se le spese per la sostituzione dei vetri sono pari o superiori al valore venale del veicolo.

K.3 Coperture complementari (se assicurate)

K.3.1 Danni di parcheggio

In deroga alle disposizioni in merito alla franchigia e ai gradi di premio di cui all'art K.7.1, i danni al veicolo parcheggiato dovuti all'uso di violenza da terzi ignoti secondo l'art. K.2.1 sono assicurati senza franchigia e senza perdita di bonus.

Le prestazioni per ciascun evento sono limitate alla somma indicata nella polizza.

K.3.2 Effetti personali

L'assicurazione copre i danneggiamenti o la distruzione degli effetti personali, trasportati per uso personale dagli occupanti con il veicolo assicurato, nonché caschi, occhiali, guanti, stivali da motociclo e altri capi d'abbigliamento (equipaggiamento di sicurezza e abiti protettivi) fino all'importo definito nel Suo contratto, in seguito a un evento casco assicurato secondo l'art. K.2. Inoltre sono assicurati i danni all'abbigliamento di sicurezza dello stipulante in qualità di conducente o passeggero di qualsiasi motociclo.

Il furto è coperto unicamente se gli effetti personali si trovavano in contenitori fissati al veicolo assicurati e assicurati contro il furto. Il furto dei caschi è assicurato anche se questi erano fissati al motociclo con un lucchetto per caschi da moto.

Viene risarcita la riparazione. Se i costi della riparazione sono pari o superiori al valore venale o se l'oggetto andato perduto non viene ritrovato entro 30 giorni, viene risarcito il valore a nuovo.

Non sono assicurati: denaro contante, titoli, libretti di risparmio, carte di credito, titoli di viaggio e abbonamenti, oggetti di valore (gioielli, pietre preziose non incastonate, perle, metalli preziosi, monete e medaglie ecc.), supporti audio, d'immagini e di dati, merci e oggetti che servono all'esercizio di una professione. I valori soggettivi non vengono risarciti.

Non sono assicurati i danni di natura puramente estetica all'abbigliamento di sicurezza, che non ne compromettono la funzione protettiva.

Se vengono erogate prestazioni derivate dal presente contratto, per le quali la persona assicurata potrebbe far valere dei diritti anche nei confronti di terzi, questi diritti dovranno essere ceduti a smile.direct fino all'ammontare delle prestazioni erogate.

Non sono coperti i diritti di regresso e di compensazione di terzi.

K.4 Rischi e danni non assicurati

Se le circostanze descritte sotto erano riconoscibili per i passeggeri o avrebbero potuto esserlo, prestando la dovuta attenzione, le esclusioni e restrizioni della copertura valgono per analogia anche per i passeggeri.

K.4.1 Danni d'esercizio

Danni d'esercizio, di rottura e in seguito a logorio del materiale, in particolare anche la rottura di molle provocata dalle scosse subite dal veicolo sul percorso, affaticamento del materiale, danni causati dalla mancanza di olio, danni insorti in seguito alla mancanza o al congelamento del liquido refrigerante (tranne che in conseguenza di un furto assicurato), difetti del materiale, di produzione o di costruzione e danni che riguardano esclusivamente i pneumatici (eccetto la foratura) o la batteria; inoltre i danni causati dal carico (ad eccezione di quelli derivanti da un evento assicurato in caso di collisione).

K.4.2 Mancato uso, minor valore

Danni insorti in seguito al mancato uso, riduzione dell'efficienza e dell'utilizzabilità del veicolo, nonché valori affettivi, minusvalori e plusvalori.

K.4.3 Gare di velocità e corse su circuiti di gara o piste d'allenamento

Danni insorti in caso di partecipazione a corse, rally e simili gare di velocità, compresi i percorsi di prova e i corsi di guida sportiva, nonché in caso di qualsiasi spostamento con il veicolo su piste di gara, circuiti o altre aree che vengono utilizzate per manifestazioni sportive con veicoli a motore.

K.4.4 Delitti e trasgressioni

Danni in seguito alla perpetrazione intenzionale o al tentativo di perpetrare delitti o trasgressioni.

K.4.5 Mancanza della legittimazione o dell'autorizzazione

Danni insorti in seguito alla guida:

- senza licenza ufficiale;
- di conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prevista dalla legge;
- di conducenti che guidano senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- di persone che utilizzano i veicoli a loro affidati senza possedere la necessaria autorizzazione;
- su strade aperte alla circolazione pubblica, se la targa di controllo ordinaria registrata nella polizza non è montata sul veicolo.

Salvo accordo contrario nella polizza, l'assicurazione non copre i danni derivanti dal trasporto di merci pericolose ai sensi della Legge Svizzera sulla circolazione stradale nonché dall'uso del veicolo a motore per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale del veicolo a conducenti individuali. È ritenuto uso professionale ogni tipo di utilizzo che richiede un'autorizzazione delle autorità.

I danni compresi nella copertura assicurativa scelta che insorgono mentre il detentore mette a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet), sono coperti solo in misura sussidiaria alle assicurazioni della relativa piattaforma internet.

K.4.6 Disordini

Danni insorti in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi), danni causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione e insurrezione nonché dalle relative contromisure, a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno adottato misure ragionevoli per prevenire il danno, o non dimostri che i danni non hanno alcun rapporto con questi eventi.

K.4.7 Forze della natura

Danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico (per es. contaminazione radioattiva), a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno adottato misure ragionevoli per prevenire il danno, o non dimostri che i danni non hanno alcun rapporto con questi eventi.

K.4.8 Ionizzazione

Danni derivanti dagli effetti di raggi ionizzanti.

K.4.9 Requisizione

Danni che si verificano durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità civili o militari.

K.4.10 Diritti di regresso e di compensazione

Diritti di regresso e di compensazione di assicurazioni della responsabilità civile per danni al veicolo utilizzato.

K.4.11 Appropriazione indebita, truffa, appropriazione semplice

Danni causati in seguito ad appropriazione indebita, truffa o appropriazione semplice.

K.5 Prestazioni assicurate

A seconda di quanto convenuto nella polizza possono essere assicurati il tipo di risarcimento basic o plus (cfr. i successivi articoli K.5.1 e 5.2).

Indipendentemente dal tipo di risarcimento scelto, secondo l'art. K.5.1 vale quanto segue:

- a) vengono dedotti dal risarcimento la franchigia concordata contrattualmente e il valore dei residui del veicolo;
- b) il risarcimento massimo ammonta al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo. Da questo vengono dedotti la franchigia concordata contrattualmente e il valore dei residui del veicolo;
- c) le disposizioni indicate sopra valgono per analogia anche per gli accessori e per i singoli equipaggiamenti speciali;
- d) qualora la cattiva manutenzione, l'usura o danni preesistenti abbiano inciso sostanzialmente sulle spese di riparazione o la riparazione migliori notevolmente lo stato del veicolo, lo stipulante deve assumere un'adeguata percentuale di queste spese;
- e) le gomme forate vengono rimborsate secondo il loro grado d'usura;
- f) se la riparazione non viene effettuata, smile.direct rimborsa il 90% dell'importo del danno accertato (senza IVA);
- g) rottura vetri: viene meno il risarcimento se non viene eseguita la sostituzione o la riparazione;
- h) danni a piccoli vetri (rottura vetri plus di cui all'art.2.10): nel caso in cui un faro o una freccia danneggiata sia sostituibile solo come unità (incl. lampadina e/o unità di comando), non viene effettuata alcuna deduzione «nuovo per vecchio». In ogni caso sarà un esperto di auto-veicoli ad accertare se il ricambio può essere fatto solo per intero oppure se è possibile procurare anche singoli pezzi;
- i) furto: se avviene un risarcimento del danno totale, i diritti di proprietà passano a smile.direct.

Se un evento assicurato si verifica all'estero, smile.direct rimborsa le spese di rimpatrio del veicolo fino a un importo di CHF 1'000, a condizione che il veicolo non possa essere riparato entro 5 giorni dopo l'insorgere del danno. Viene rimborsato l'importo di un eventuale dazio doganale.

K.5.1 Danno totale

Se i costi di riparazione raggiungono o superano:

- a) nei primi due anni d'esercizio il 65% del risarcimento risultante dalla tabella sottostante;
- b) oltre i due anni d'esercizio il valore venale del veicolo,

o se il veicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni, vengono risarciti i valori riportati qui sotto (in percento del valore di listino o del valore a nuovo dichiarato), calcolati per mesi d'esercizio.

smile.direct eroga le prestazioni secondo le seguenti tabelle dei risarcimenti:

Tipo di risarcimento basic:

nel 1° anno: 90%	nel 5° anno: 60–50%
nel 2° anno: 90–80%	nel 6° anno: 50–40%
nel 3° anno: 80–70%	oltre i 6 anni: valore venale
nel 4° anno: 70–60%	

Tipo di risarcimento plus:

nel 1° anno: 100%	nel 5° anno: 70–60%
nel 2° anno: 100–90%	nel 6° anno: 60–50%
nel 3° anno: 90–80%	nel 7° anno: 50–40%
nel 4° anno: 80–70%	oltre i 7 anni: valore venale

K.5.2 Danni parziali

Sono rimborsate le spese per la riparazione al valore venale del veicolo assicurato e le spese per il rimorchio fino al garage più vicino in grado di eseguire le riparazioni.

Inoltre, se è stato convenuto il tipo di risarcimento plus, smile.direct rimborsa come conseguenza di un evento casco assicurato, fino a un massimo di CHF 500 per sinistro:

- a) le spese di sosta;
- b) le spese della pulizia all'interno della vettura;
- c) un veicolo sostitutivo equivalente durante il periodo della riparazione.

K.6 Franchigia

La franchigia menzionata nella polizza per i danni da collisione (art. K.2.1) e i danni casco parziale (art. da K.2.2 a K.2.10) vale per sinistro ed è preliminarmente a carico dello stipulante, indipendentemente da chi si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro.

La franchigia non si applica:

- a) se non deve essere erogato alcun indennizzo per il sinistro notificato;
- b) in caso di indennizzi per danni causati da corse illecite senza colpa del detentore per la sottrazione del veicolo;
- c) per sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida in possesso di concessione ufficiale o durante l'esame di guida ufficiale;
- d) se devono essere versati degli indennizzi nella casco collisione, sebbene le persone assicurate non abbiano colpa e la parte avversa nella collisione o persone terze siano esclusivamente e interamente responsabili e colpevoli e questi o il loro assicuratore abbiano rimborsato al 100% il danno riguardante la responsabilità civile;
- e) in caso di danni ai vetri e danni provocati dalla grandine, se la riparazione del danno viene organizzata da smile.direct ed eseguita da una ditta partner autorizzata da smile.direct.

K.7 Gradi di premio

K.7.1 Sistema dei gradi di premio

Gradi di premio in % del premio base:

1: 40%	4: 55%	7: 80%	10: 110%	13: 140%
2: 45%	5: 60%	8: 90%	11: 120%	14: 150%
3: 50%	6: 70%	9: 100%	12: 130%	15: 160%

Il grado di premio determinante al momento della stipula o del rinnovo del contratto è indicato nella polizza.

I gradi di premio si applicano se è assicurata la collisione (art. K.2.1). In mancanza di sinistri nell'anno d'assicurazione scaduto, il nuovo premio annuo viene calcolato secondo il prossimo grado inferiore.

In caso di pagamenti oppure riserve per danni da collisione (art. K.2.1), nell'anno d'assicurazione successivo il premio viene aumentato di 4 gradi per ogni sinistro. Questo vale anche se la questione della colpa non è stata ancora chiarita definitivamente.

Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze o se le spese per il sinistro vengono rimborsate entro 30 giorni dalla comunicazione, il grado di premio viene corretto.

Non vi è alcun aumento del grado del bonus in caso di sinistri per i quali non è dovuta alcuna franchigia o è dovuta solo una franchigia ridotta secondo l'art. K.6.

K.7.2 Protezione del bonus

Se convenuto nella polizza, smile.direct rinuncia alla retrogradazione nel sistema dei gradi di premio di cui all'art. K.7.1, indipendentemente dal numero di sinistri in un anno d'assicurazione.

K.8 Procedura in caso di sinistro

I sinistri devono essere comunicati immediatamente. smile.direct ha inoltre il diritto di richiedere una notifica scritta del sinistro. smile.direct decide il da farsi in merito ai necessari accertamenti e all'assunzione di prove. Per il resto vanno adottate tutte le misure necessarie a chiarire le circostanze e a limitare il danno; i necessari giustificativi devono essere messi a disposizione.

Danni derivanti da furto, da atti di vandalismo nonché i danni ai veicoli parcheggiati devono essere notificati alla polizia. Se il furto avviene all'estero, deve essere notificato anche al posto di polizia del domicilio svizzero.

In caso di collisione con animali il detentore o il conducente deve far sì che gli organi competenti (polizia o guardiacaccia) stendano un verbale sull'evento o il detentore dell'animale confermi l'evento. In caso di omissione il danno viene preso a carico solo se è stata stipulata una casco totale secondo gli articoli da K.2.1 a K.2.10.

K.9 Definizioni

Equipaggiamento: gli equipaggiamenti fanno parte del veicolo e servono al suo funzionamento. Hanno uno stretto collegamento interno con il veicolo e con esso formano un'unità oggettiva. Inoltre la loro forma e consistenza è adeguata al veicolo. Esempi: tetti apribili, spoiler.

Anno d'esercizio: periodo di 12 mesi, calcolato dalla prima messa in circolazione del veicolo. Entro un anno d'esercizio si eseguono calcoli proporzionali.

Prezzo di listino: prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo, dell'equipaggiamento e degli accessori. Se non esiste un prezzo di listino (ad esempio in caso di costruzioni speciali), è determinante il prezzo pagato per il veicolo, l'equipaggiamento e gli accessori nuovi di fabbrica.

Valore venale: il valore venale corrisponde all'importo che sarebbe possibile ricavare il giorno di riferimento (all'insorgere dell'evento assicurato) con la vendita del veicolo non danneggiato, tenendo conto degli equipaggiamenti, e degli accessori, della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità sul mercato, delle condizioni del veicolo ecc. Se non si raggiunge un accordo sul valore venale, sono determinanti le direttive dell'Associazione svizzera degli esperti di autoveicoli indipendenti e neutrali (aseai) per la valutazione dei veicoli stradali e dei rimorchi.

Accessori: gli accessori sono oggetti mobili che vengono utilizzati esclusivamente per o con i veicoli assicurati. Esempi: ruote di scorta, catene da neve, triangoli di segnalazione.

U Assicurazione infortunio utenti (se inclusa nel contratto)

U.1 Persone assicurate

Sono assicurati gli utenti dei veicoli. L'assicurazione copre anche le persone estranee al veicolo che, in caso d'infortunio o guasto del veicolo dichiarato, prestano soccorso agli utenti (soccorritori in caso di infortunio e panne), ad esclusione delle persone che prestano soccorso nell'ambito dell'esercizio della loro attività professionale o delle loro funzioni ufficiali.

U.2 Rischi e danni assicurati

U.2.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate in relazione all'utilizzo dei veicoli registrati nel contratto. Sono assicurati anche gli infortuni che si verificano salendo nel veicolo o scendendo dallo stesso, mentre si eseguono interventi sul veicolo lungo il percorso e mentre si presta soccorso nella circolazione stradale durante il viaggio.

U.2.2 Definizione di infortunio

smile.direct considera infortuni qualsiasi danno alla salute subito involontariamente dalla persona assicurata in seguito all'effetto di un evento esterno, violento e improvviso.

smile.direct considera infortuni anche:

- lussazioni, distorsioni, stiramenti, strappi muscolari, rotture di legamenti e lacerazione di tendini, causati da sforzi improvvisi;
- i danni alla salute derivanti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori;
- intossicazioni o ustioni causate dall'ingerimento non intenzionale di sostanze o liquidi tossici o corrosivi;
- l'annegamento, i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, nonché i danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti, ad eccezione dell'eritema solare.

L'enumerazione è esaustiva.

U.3 Rischi e danni non assicurati

Se le circostanze descritte sotto erano riconoscibili per i passeggeri o avrebbero dovuto esserlo, prestando la dovuta attenzione, le esclusioni e restrizioni della copertura valgono per analogia anche per i passeggeri.

U.3.1 Gare di velocità e corse su circuiti di gara o d'allenamento

Danni insorti in caso di partecipazione a corse, rally e simili gare di velocità, compresi i percorsi di prova e i corsi di guida sportiva, nonché in caso di qualsiasi spostamento con il veicolo su piste di gara, circuiti o altre aree che vengono utilizzate per manifestazioni sportive con veicoli a motore.

U.3.2 Delitti e trasgressioni

Danni che insorgono in seguito alla perpetrazione intenzionale o al tentativo di perpetrare delitti o trasgressioni.

U.3.3 Mancanza della legittimazione o dell'autorizzazione

Danni insorti in seguito alla guida:

- senza licenza ufficiale;
- di conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prevista dalla legge;
- di conducenti che guidano senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- di persone che utilizzano i veicoli a loro affidati senza possedere la necessaria autorizzazione;
- di persone che hanno sottratto il veicolo.

Salvo accordo contrario nella polizza, l'assicurazione non copre gli infortuni incorsi durante il trasporto di merci pericolose ai sensi della Legge Svizzera sulla circolazione stradale nonché dall'uso del veicolo per il

trasporto professionale di persone o il noleggio professionale del veicolo a conducenti individuali. È ritenuto uso professionale ogni tipo di utilizzo che richiede un'autorizzazione delle autorità.

Non sono coperti i danni che si verificano mentre il detentore mette a disposizione il veicolo assicurato tramite un terzo offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforma di noleggio in internet).

U.3.4 Disordini

Danni insorti in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi), infortuni causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione e insurrezione nonché dalle relative contromisure, a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno preso misure ragionevoli per prevenire il danno o non dimostri che l'infortunio non ha alcun rapporto con questi eventi.

U.3.5 Forze della natura

Danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico (per es. contaminazione radioattiva), a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno preso misure ragionevoli per prevenire il danno, o non dimostri che l'infortunio non ha alcun rapporto con questi eventi.

U.3.6 Ionizzazione

Danni derivanti dagli effetti di raggi ionizzanti.

U.3.7 Requisizione

Danni che si verificano durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità civili o militari.

U.3.8 Esami medici e cure terapeutiche

Danni alla salute provocati da cure terapeutiche ed esami medici che non sono in relazione con un infortunio assicurato.

U.4 Prestazioni assicurate

Se convenuto nella polizza, l'assicurazione comprende:

U.4.1 Spese di cura

L'assicurazione copre le spese di cura per ogni infortunio per un periodo di 5 anni dal giorno dell'infortunio. Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione sociale, queste vengono integrate fino all'importo delle spese di cura scaturite.

La copertura comprende:

- le spese necessarie per gli interventi terapeutici prescritti o eseguiti da un medico o un dentista qualificato, nonché le spese ospedaliere nel reparto privato e le spese per la terapia, il soggiorno e il vitto in caso di cure riabilitative prescritte da un medico, premesso il consenso di `smile.direct`;
- le spese per l'assistenza a domicilio durante il periodo degli interventi terapeutici, per i servizi prescritti dal medico e forniti da personale infermieristico diplomato, messo a disposizione da istituti pubblici o privati;
- le spese per i mezzi ausiliari necessari in seguito all'infortunio per compensare danni fisici o disfunzioni, nonché le spese per altri dispositivi e oggetti necessari (per es. protesi, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici).

U.4.2 Spese di viaggio, salvataggio e trasporto

I seguenti costi sono assicurati a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni:

- tutti i trasporti necessari in seguito all'infortunio (con aeromobili, tuttavia, solo a condizione che siano indispensabili per ragioni mediche o tecniche);
- tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio e il ricupero in seguito a un infortunio;
- azioni di ricerca intraprese in vista del salvataggio o del ricupero degli assicurati fino a un massimo di CHF 10'000 per persona assicurata;
- i costi necessari per il trasporto della salma al precedente domicilio in Svizzera (compresi i costi di eventuali formalità di frontiera).

U.4.3 Indennità giornaliera

In caso di incapacità lavorativa attestata dal medico viene corrisposta l'indennità giornaliera concordata, per la durata della terapia medica e per soggiorni di cura, per un massimo di 730 giorni. In caso di incapacità parziale la prestazione viene ridotta in misura corrispondente.

Il pagamento viene effettuato per un periodo fino a 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. Inizia con l'accertamento medico dell'incapacità lavorativa, ma non prima di 3 giorni prima della terapia medica. Per il giorno dell'infortunio non viene corrisposta alcuna indennità. Gli assicurati che, al momento dell'evento assicurato, non hanno ancora 16 anni (giorno di riferimento: 16° compleanno) non hanno diritto all'indennità giornaliera.

Indennità giornaliera per degenza ospedaliera: durante il periodo del necessario ricovero in ospedale l'indennità giornaliera viene raddoppiata. È considerato ospedale qualsiasi stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortunate o ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico qualificato.

U.4.4 Invalidità

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità presumibilmente permanente, viene corrisposta un'indennità d'invalidità.

Il danno d'invalidità si calcola secondo le disposizioni sull'indennità per danni all'integrità conformemente alle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della relativa ordinanza (OAINF) e alle relative tabelle elaborate dalla SUVA. L'indennità corrisponde al danno all'integrità (percentuale) moltiplicato per il capitale d'invalidità concordato e viene versata:

- per la parte del grado d'indennità non eccedente il 25%, sulla base della somma assicurata semplice;
- per la parte del grado d'indennità superiore al 25%, ma non eccedente il 50%, sulla base della somma assicurata doppia;
- per la parte del grado d'indennità eccedente il 50%, sulla base della somma assicurata tripla.

U.4.5 Capitale di decesso

Il capitale di decesso viene versato se la persona assicurata muore in seguito alle conseguenze dell'infortunio entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, dopo deduzione dell'indennità d'invalidità eventualmente già corrisposta per lo stesso infortunio.

Il capitale di decesso pattuito viene versato ai beneficiari nell'ordine di successione seguente:

- il coniuge;
- i figli e i figli adottivi in parti uguali;
- i genitori in parti uguali;
- i fratelli e le sorelle in parti uguali;
- i figli dei fratelli e delle sorelle in parti uguali.

L'esistenza di un beneficiario esclude tutte le altre persone dalle prestazioni. In mancanza delle persone menzionate, sono assicurate unicamente le spese funebri non coperte.

U.5 Disposizioni sulle prestazioni complementari

U.5.1 Assicurazione multipla

Se sussistono diverse assicurazioni presso compagnie private per i costi delle terapie mediche, questi vengono accreditati complessivamente una sola volta. In questi casi l'obbligo di risarcimento di smile.direct si basa sulle disposizioni di legge.

L'indennità viene meno se i costi per le cure terapeutiche sono a carico dell'Assicurazione federale contro l'invalidità (AI), dell'Assicurazione federale militare (AM), dell'Assicurazione contro gli infortuni prevista dalla legge (LAINF) o dell'Assicurazione malattie (LAMal). In questi casi smile.direct integra le prestazioni nell'ambito della copertura assicurativa esistente.

U.5.2 Responsabilità civile

Se le spese per le cure terapeutiche sono state pagate da una terza parte responsabile o dal suo assicuratore, non avviene alcun accredito in base a questo contratto. Se smile.direct viene citata in giudizio al posto del responsabile, l'assicurato è tenuto a cederle i propri diritti relativi alla responsabilità civile fino a un importo pari alle sue spese.

U.5.3 Computazione

Se le indennità giornaliere o le prestazioni in capitale sono in concorrenza con pretese di risarcimento danni nei confronti del detentore, esse vengono computate solo nella misura in cui il detentore o conducente debba risponderne di persona. Negli altri casi è permesso cumulare queste prestazioni.

U.5.4 Veicolo sovraffollato

Se sul veicolo si trova un numero di persone superiore a quello autorizzato dalla licenza di circolazione, in caso di invalidità o di decesso la prestazione è erogata in relazione al numero di posti rispetto al numero di utenti. Due assicurati di età inferiore ai 16 anni sono considerati come una persona.

U.5.5 Fattori estranei all'infortunio

Se i danni fisici e alla salute sono solo parzialmente una conseguenza dell'infortunio assicurato, le prestazioni di indennità giornaliera, invalidità e decesso vengono ridotte conformemente, tendendo adeguatamente conto delle parti naturalmente causali dei fattori estranei all'infortunio.

U.5.6 Medicinali, droghe, sostanze chimiche

L'assicurazione non copre le lesioni corporali e i danni alla salute conseguenti all'assunzione intenzionale (non per ragioni mediche) di medicinali, droghe o sostanze chimiche.

U.6 Procedura in caso di sinistro

Dopo l'infortunio si deve ricorrere a un medico qualificato il più presto possibile.

I medici curanti devono essere esentati dall'obbligo del segreto nei nostri confronti. Per chiarimenti riguardo all'obbligo di prestazione, devono essere autorizzati anche esami medici eseguiti da medici incaricati da smile.direct.

In caso di decesso i superstiti aventi diritto devono dare tempestivamente a smile.direct il loro consenso all'esecuzione di un'autopsia da parte di un medico designato da smile.direct.

A Assistance (se inclusa nel contratto)

A.1 Veicoli e persone assicurati

L'assicurazione copre gli utenti del veicolo e i veicoli con un peso complessivo fino a 3'500 kg registrati nella polizza e i rimorchi trainati dal veicolo assicurato.

A.2 Rischi e danni assicurati

Se il veicolo assicurato non è in grado di circolare o in presenza di un evento coperto dall'assicurazione responsabilità civile, casco o infortuni, smile.direct eroga le seguenti prestazioni:

A.2.1 Soccorso stradale, spese per il rimorchio e recupero del veicolo

a) Soccorso stradale e spese per il rimorchio: smile.direct organizza e paga il soccorso stradale fino all'importo di CHF 1'500 comprese le parti di ricambio per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro e il rimorchio fino al garage più vicino in grado di eseguire i lavori necessari o fino a un luogo adatto per lo stazionamento del veicolo.

Si considerano parti di ricambio solo quelle che sono trasportate normalmente dai veicoli del soccorso stradale (il carburante e le batterie non sono assicurati).

Si considerano guasti i difetti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di carburante, impossibilità di manovra a causa di condizioni stradali invernali, batterie scariche, chiavi del veicolo chiuse nel veicolo stesso o perse o danneggiate.

b) Costi di recupero:

il ripristino del veicolo e del rimorchio trainato sulla carreggiata è assicurato fino a CHF 1'500.

A.2.2 Costi di rimpatrio del veicolo, obblighi e spese doganali

smile.direct organizza e paga le spese per il rimpatrio e le spese doganali per il veicolo fuori uso fino al domicilio dello stipulante:

- fino a CHF 1'500 in Svizzera;
- fino a CHF 3'000 all'estero;

a condizione che il veicolo:

- a) non possa essere riparato entro 24 ore (Svizzera) o, a causa di una perizia, entro 5 giorni feriali (estero);
- b) in caso di furto non venga ritrovato entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica scritta del sinistro.

Se le spese di trasporto nei casi di sinistro all'estero superano il valore venale della vettura non danneggiata al momento del sinistro, vengono assunte solo le spese doganali.

A.2.3 Pernottamento delle persone assicurate

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso oppure se, in caso di furto del veicolo, il rimpatrio o il proseguimento del viaggio non può avvenire il giorno stesso, smile.direct organizza e paga le spese di pernottamento per tutte le persone assicurate fino a un importo complessivo di CHF 1'500.

A.2.4 Spese di viaggio

smile.direct organizza e paga fino a CHF 1'500 per persona assicurata le spese per il rimpatrio o il proseguimento del viaggio, a condizione che il veicolo non possa essere riparato:

- a) in Svizzera, il giorno stesso;
- b) all'estero, entro 5 giorni feriali.

Il rimpatrio delle persone assicurate e del veicolo funzionante fino al domicilio dello stipulante tramite un autista è assicurato, se il conducente è malato, ferito o deceduto e nessun altro occupante è in grado di rimpatriare il veicolo.

Scelta del mezzo di trasporto (in linea di principio mezzi di trasporto pubblici):

- a) in Svizzera: biglietto ferroviario;
- b) all'estero: biglietto ferroviario o biglietto aereo classe Economy.

Se il viaggio si svolge in taxi o con una vettura a noleggio, l'indennità è limitata ai costi dei mezzi di trasporto pubblici menzionati sopra.

A.2.5 Spese per una vettura a noleggio

Se la riparazione del veicolo assicurato non può essere eseguita entro 24 ore, per il periodo di indisponibilità del veicolo, durante la riparazione e oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, smile.direct assume l'abituale costo di noleggio di un veicolo sostitutivo equivalente, fino a un massimo di CHF 1'500.

In caso di furto all'estero, durante il previsto soggiorno all'estero e oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, smile.direct rimborsa l'abituale costo di noleggio di un veicolo sostitutivo equivalente, fino a un massimo di CHF 1'500.

A.2.6 Spese di spedizione

Se nel garage idoneo più vicino non è possibile reperire i ricambi necessari in seguito all'evento, smile.direct, per quanto possibile, organizza e paga il loro recapito immediato. I costi dei ricambi non sono assicurati.

A.2.7 Altri costi

smile.direct si assume i seguenti costi:

- a) per le telefonate che devono essere effettuate dalle persone assicurate per riorganizzarsi in seguito all'impossibilità di circolare del veicolo o ad un evento assicurato, fino a CHF 50;
- b) i diritti di sosta fino a CHF 500.

A.2.8 Anticipo rimborsabile delle spese

Se necessario (per es. fatture di riparazioni molto costose), smile.direct versa un anticipo rimborsabile dei costi fino a CHF 2'000 in caso di eventi straordinari all'estero.

A.3 Rischi e danni non assicurati

Se le circostanze descritte sotto erano riconoscibili per i passeggeri o avrebbero dovuto esserlo, prestando la dovuta attenzione, le esclusioni e restrizioni della copertura valgono per analogia anche per i passeggeri.

A.3.1 Gare di velocità e corse su circuiti di gara o d'allenamento

Danni insorti in caso di partecipazione a corse, rally e simili gare di velocità, compresi i percorsi di prova e i corsi di guida sportiva, nonché in caso di qualsiasi spostamento con il veicolo su piste di gara, circuiti o altre aree che vengono utilizzate per manifestazioni sportive con veicoli a motore.

A.3.2 Delitti e trasgressioni

Danni in seguito alla perpetrazione intenzionale o al tentativo di perpetrare delitti o trasgressioni.

A.3.3 Mancanza della legittimazione o dell'autorizzazione

Danni insorti durante la guida:

- a) senza licenza ufficiale;
- b) di conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prevista dalla legge;
- c) di conducenti che guidano senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- d) di persone che utilizzano i veicoli a loro affidati senza possedere la necessaria autorizzazione;
- e) su strade aperte alla circolazione pubblica, se la targa di controllo ordinaria registrata nella polizza non è montata sul veicolo;
- f) di persone che hanno sottratto il veicolo.

Salvo accordo contrario nella polizza, l'assicurazione non copre i danni derivanti dal trasporto di merci pericolose ai sensi della Legge Svizzera sulla circolazione stradale nonché dall'uso del veicolo a motore per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale del veicolo a conducenti individuali. È ritenuto uso professionale ogni tipo di utilizzo che richiede un'autorizzazione delle autorità.

I danni che insorgono mentre il detentore mette a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio professionale a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet), sono coperti solo in misura sussidiaria alle assicurazioni della relativa piattaforma internet.

A.3.4 Disordini

Danni insorti in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi), danni causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione e insurrezione nonché dalle relative contromisure, a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno preso misure ragionevoli per prevenire il danno, o non dimostri che i danni non hanno alcun rapporto con questi eventi.

A.3.5 Forze della natura

Danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico (per es. contaminazione radioattiva), a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno preso misure ragionevoli per prevenire il danno, o non dimostri che i danni non hanno alcun rapporto con questi eventi.

A.3.6 Ionizzazione

Danni derivanti dagli effetti di raggi ionizzanti.

A.3.7 Requisizione

Danni che si verificano durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità civili o militari.

A.3.8 Diritti di regresso e compensazione/prestazioni anticipate

Diritti di regresso e di compensazione di terzi nonché prestazioni che devono essere solamente anticipate da altri enti assicurativi.

A.3.9 Appropriazione indebita, truffa, appropriazione semplice

Danni causati in seguito ad appropriazione indebita, truffa o appropriazione semplice.

A.3.10 Prestazioni di servizio e di garanzia

Costi legati alle prestazioni di servizio o di garanzia.

A.3.11 Costi del materiale e delle riparazioni

Costi del materiale e altri costi delle riparazioni, se non sono menzionati all'art. A.2.

A.4 Procedura in caso di sinistro

I sinistri devono essere notificati immediatamente. A questo scopo smile.direct mette a disposizione il numero d'emergenza 0800 848 488 operativo 24 ore su 24.

Dopo la notifica telefonica smile.direct organizza le prestazioni Assistenza e regola il sinistro.

Se le prestazioni di soccorso sono avviate direttamente dal cliente, senza l'assenso di smile.direct, e in seguito a ciò risultano costi più elevati, lo stipulante assume a proprio carico le relative spese supplementari.

Su richiesta si devono inoltrare i seguenti documenti originali:

- a) attestati e certificati ufficiali;
- b) quietanze, fatture;
- c) rapporti di polizia.

R Protezione giuridica (se inclusa nel contratto)

R.1 Persone e veicoli assicurati

Le persone assicurate hanno un diritto diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica ai sensi dell'art. G.11.

A seconda della copertura assicurativa scelta, in base alla polizza l'assicurazione copre le seguenti persone e i seguenti veicoli.

R.1.1 Protezione giuridica veicoli

L'assicurazione copre i veicoli registrati nella polizza per veicoli a motore smile.direct (compresi i loro veicoli sostitutivi) e tutti gli utenti di questi veicoli, in qualità di:

- proprietari/detentori del veicolo assicurato;
- conducenti del veicolo assicurato;
- passeggeri del veicolo assicurato.

Fanno eccezione i conducenti e i passeggeri durante i viaggi per i quali il detentore ha messo a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet).

R.1.2 Protezione giuridica circolazione

a) Persone assicurate

Assicurazione individuale: l'assicurazione copre lo stipulante.

Assicurazione famiglia: l'assicurazione copre lo stipulante e tutte le persone conviventi in permanenza nella stessa economia domestica. I figli minorenni e i figli in formazione di queste persone sono assicurati anche se abitano fuori casa.

b) Caratteristiche assicurate:

L'assicurazione copre le persone sopra indicate in qualità di

- proprietari o detentori di un veicolo assicurato;
- conducenti di un veicolo a motore o di un natante;
- pedoni, ciclisti, motociclisti e passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto.

Altre persone in qualità di

- conducenti dei veicoli assicurati;
- passeggeri dei veicoli assicurati;
- passeggeri di un veicolo a motore o di un natante noleggiato da una persona assicurata.

Fanno eccezione i conducenti e i passeggeri durante i viaggi per i quali il detentore ha messo a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet).

c) Veicoli assicurati:

- veicoli a motore immatricolati da una persona assicurata (compreso un eventuale veicolo sostitutivo);
- natanti immatricolati da una persona assicurata e stazionati in Svizzera;
- veicoli a motore noleggiati da una persona assicurata.

R.2 Validità territoriale

A seconda della copertura assicurativa scelta, in base alla polizza l'assicurazione copre i seguenti settori:

R.2.1 Protezione giuridica veicoli:

la copertura assicurativa è data secondo l'art. G.1.6.

R.2.2. Protezione giuridica circolazione:

la copertura assicurativa è data secondo l'art. G.1.6. in tutto il mondo.

R.3 Prestazioni assicurate

Nei casi sotto elencati in modo esaustivo Coop Protezione Giuridica eroga le seguenti prestazioni:

- a) la difesa degli interessi giuridici tramite il servizio legale di Coop Protezione Giuridica;
- b) il pagamento fino a un importo massimo di CHF 500'000, a condizione che non sia stabilita una limitazione particolare delle prestazioni:
 - dei costi per avvocati incaricati;
 - dei costi per mediatori incaricati;
 - dei costi per periti incaricati;
 - dei costi per il procedimento e delle spese giudiziarie a carico dell'assicurato, comprese le tasse di cancelleria e le tasse di giustizia;
 - del risarcimento delle spese processuali da versare alla controparte;
 - delle cauzioni penali per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione è fornita solo a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Coop Protezione Giuridica;
 - i costi per la necessaria comparsa di fronte a un tribunale estero (massimo CHF 5'000);
 - i costi per la traduzione in una lingua non nazionale (massimo CHF 5'000).

Non vengono pagati:

- multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- risarcimento danni e riparazione morale;
- costi che vanno a carico di un terzo responsabile civilemente;
- i costi per autorizzazioni, permessi e controlli ufficiali.

L'assicurato deve rimborsare a Coop Protezione Giuridica le indennità processuali e di parte che gli vengono assegnate, in misura delle prestazioni erogate.

R.4 Casi di protezione giuridica assicurati

R.4.1 Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore del danno o della sua assicurazione responsabilità civile

- a) Evento di base: momento in cui è stato causato il danno.
- b) Particolarità:
 - per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - valore litigioso minimo CHF 500;
 - non sono assicurati: la difesa contro diritti al risarcimento danni e la pretesa di danni puramente patrimoniali (non in relazione a danni corporali o a cose).

R.4.2 Controversie legali con assicurazioni o casse malattia in relazione a un incidente della circolazione

- a) Evento di base: momento in cui si è verificato l'evento assicurato.
- b) Particolarità:
 - per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - valore litigioso minimo CHF 500;
 - periodo d'attesa: 3 mesi.

R.4.3 Procedimenti penali contro una persona assicurata

- a) Evento di base: momento in cui è avvenuta la violazione della legge.
- b) Particolarità:
 - per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - in caso di indagine ufficiale a causa di un delitto intenzionale l'assunzione dei costi avviene solo dopo un'assoluzione o un corrispondente abbandono del procedimento.

R.4.4 Procedimenti amministrativi contro una persona assicurata

- a) Evento di base:
momento in cui è avvenuta la violazione della legge.
- b) Particolarità:
- per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - in caso di indagine ufficiale a causa di un delitto intenzionale l'assunzione dei costi avviene solo dopo un'assoluzione o un corrispondente abbandono del procedimento;
 - l'assicurazione non copre i casi connessi al riottenimento della licenza di condurre;
 - l'assicurazione non copre i costi per la visita medica per l'idoneità a condurre.

R.4.5 Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti in relazione al veicolo assicurato

- a) Evento di base:
momento in cui è avvenuto l'evento che ha suscitato la contesa.
- b) Particolarità:
- per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - valore litigioso minimo CHF 500;
 - periodo d'attesa: 3 mesi;
 - l'assicurazione non copre i casi connessi a contratti commerciali.

R.4.6 Protezione giuridica consultiva in tutte le altre controversie in relazione con il veicolo assicurato

La protezione giuridica consultiva vale per tutti i casi di protezione giuridica non specialmente indicati all'art. R.4 e per i casi connessi alla partecipazione a gare di velocità o competizioni, compresi gli allenamenti.

È assicurata 1 consulenza all'anno fino a un importo massimo di CHF 500.

R.5 Casi di protezione giuridica non assicurati

Non sono assicurati i casi:

- che si sono verificati prima della stipula del contratto d'assicurazione o entro un eventuale periodo d'attesa;
- in relazione alla perpetrazione intenzionale di un crimine e in casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente, compresi le conseguenti controversie e i procedimenti di diritto civile e amministrativo;
- tra le persone assicurate nello stesso contratto;
- connessi a disordini (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse, o tumulti o scioperi), casi connessi a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni e insurrezioni e alle relative contromisure;
- nei confronti di avvocati, mediatori, periti ed esperti che hanno agito per la persona assicurata in un caso di protezione giuridica assicurato;
- nei confronti di Coop Protezione Giuridica e dei suoi organi;
- con veicoli noleggiati.

R.6 Ulteriori disposizioni

R.6.1 Notifica di un caso di protezione giuridica

L'insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere notificato immediatamente a Coop Protezione Giuridica, a richiesta per iscritto.

Per i casi di protezione giuridica è necessario rivolgersi alla sede centrale di Aarau (info@cooprecht.ch oppure +41 62 836 00 57) o a una delle sue sedi regionali (Losanna +41 21 641 61 20/Bellinzona +41 91 825 81 80).

L'assicurato deve collaborare con Coop Protezione Giuridica nel trattamento del caso, rilasciare le necessarie procure e informazioni, nonché trasmettere immediatamente le comunicazioni e i documenti a lui inviati.

In caso di violazione colposa di questi obblighi Coop Protezione Giuridica può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui sono risultati costi aggiuntivi. In caso di violazione grave le prestazioni possono essere rifiutate.

R.6.2 Gestione di un caso di protezione giuridica

In accordo con l'assicurato, Coop Protezione Giuridica intraprende le misure necessarie per la difesa dei suoi interessi.

Se è necessario il ricorso a un avvocato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o in caso di collisione d'interessi, l'assicurato lo può scegliere liberamente. Se Coop Protezione Giuridica non approva questa scelta, l'assicurato può proporre altri tre avvocati che non devono appartenere allo stesso studio legale. Coop Protezione giuridica deve accettare uno di questi tre avvocati proposti.

Prima di incaricare un avvocato, si deve ottenere l'assenso e la garanzia d'assunzione dei costi di Coop Protezione Giuridica. In caso di inosservanza di questa disposizione Coop Protezione Giuridica può ridurre le sue prestazioni.

Se non vi sono valide ragioni per il cambiamento di avvocato, l'assicurato deve sostenere i costi risultanti.

R.6.3 Procedimento in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione, in particolare se Coop Protezione Giuridica giudica un caso senza prospettive, l'assicurato può chiedere un procedimento di arbitrato. L'arbitro è una persona nominata da entrambe le parti. Per il resto il procedimento si basa sulle disposizioni riguardanti la giurisdizione arbitrale nel Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se un assicurato sostiene il processo a proprie spese e nell'azione principale ottiene un risultato migliore di quello previsto da Coop Protezione Giuridica, questa eroga le prestazioni contrattuali.